

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3075 del 30/05/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1428 del 16/05/2014 Prot. Prov.le 51166, intestata a BABBI S.R.L. per lo stabilimento sito in Comune di Bertinoro, Via Caduti di Via Fani n. 80
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3171 del 29/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno trenta MAGGIO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1428 del 16/05/2014 Prot. Prov.le 51166, intestata a BABBI S.R.L. per lo stabilimento sito in Comune di Bertinoro, Via Caduti di Via Fani n. 80.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1428 del 16/05/2014, Prot. Prov.le 51166/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – BABBI S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro (FC), Via Caduti di Via Fani n. 80 - Protocollo istanza del Comune di Bertinoro n. 20107 del 16/12/13 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento produzione di fette biscottate e biscotti, prodotti di pasticceria conservati, gelati senza vendita diretta e trattamento igienico del latte, sito in Bertinoro Via Caduti di Via Fani n. 80.”*, rilasciata a dal SUAP del Comune di Bertinoro a BABBI S.R.L. in data 27/05/2014 con Atto Prot. Com.le 8835/2014;

Atteso che la Determinazione sopraccitata è stata successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- Determinazione Dirigenziale n. 1156 del 30/04/2015 Prot. Prov.le 41716 rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 22/05/2015;
- Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4155 del 26/10/2016 rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 11/11/2016;
- Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1823 del 06/04/2017 rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data in data 28/04/2017;
- Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-5181 del 09/10/2018 rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 12/10/2018;
- Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-351 del 25/01/2019 notificata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 19/10/2020;
- Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2022-2845 del 07/06/2022 rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 17/06/2022;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A “Emissioni in atmosfera”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- all'Allegato B “Scarichi di acque reflue industriali in fognatura”, ALLEGATO B INTEGRAZIONE e ALLEGATO B BIS e Relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Bertinoro in data 24/11/2023, acquisita al Prot. Com.le 22649 del 27/11/2023 e da Arpae al PG/2023/203121, da **BABBI S.R.L.** per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 24841 del 27/12/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/220472, formulata dal SUAP del Comune di Bertinoro ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Considerato che in data 25/01/2024 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Com.le 1774 e da Arpae al PG/2024/16207;

Vista la nota Prot. Com.le 5134 del 08/03/2024, acquisita al PG/2024/46172, con la quale il Responsabile del Servizio Autorizzazioni Ambientali del Comune di Bertinoro ha espresso il seguente Parere in relazione agli aspetti di impatto acustico : “(...) *Dato atto che il tecnico Competente in Acustica ha dichiarato, nella relazione allegata all'Istanza di Modifica di AUA: "Le modifiche apportate non comportano l'inserimento di nuove sorgenti sonore significative all'esterno. Pertanto l'intervento di progetto non modifica il clima acustico nell'intorno dell'area e pertanto avremo il proseguimento dell'attività senza modifiche sostanziali."*; Si ritiene che non sia necessario aggiornare la determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1428 del 16.05.2014, come successivamente aggiornata, in relazione agli aspetti di impatto acustico. Il titolare dell'attività è comunque tenuto al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico. In caso di future modifiche sulle sorgenti sonore, dovrà essere presentata idonea Documentazione di Impatto Acustico.”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 04/04/2024;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Nulla Osta Prot. Com.le 10860 del 28/05/2024, acquisito al PG/2024/97618, a firma del Capo del IV Settore - Servizio LL.PP. del Comune di Bertinoro;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1428 del 16/05/2014, Prot. Prov.le 51166/2014 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – *BABBI S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro (FC), Via Caduti di Via Fani n. 80 - Protocollo istanza del Comune di Bertinoro n. 20107 del 16/12/13 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento produzione di fette biscottate e biscotti, prodotti di pasticceria conservati, gelati senza vendita diretta e trattamento igienico del latte, sito in Bertinoro Via Caduti di Via Fani n. 80.*”, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro a BABBI S.R.L. in data 27/05/2014 con Atto Prot. Com.le 8835/2014, come segue:

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO B BIS e Relativa Planimetria con l'ALLEGATO B BIS e Relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae - Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022, la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 con cui è stato disposto il rinnovo degli incarichi conferiti fino al 31/10/2023 e le DDG n. 100/2023 e

D.D.G. n. 27/2024 con le quali è stata disposta in ultimo la proroga degli incarichi di funzione sino al 31/05/2024;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1428 del 16/05/2014, Prot. Prov.le 51166/2014** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – BABBI S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro (FC), Via Caduti di Via Fani n. 80 - Protocollo istanza del Comune di Bertinoro n. 20107 del 16/12/13 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento produzione di fette biscottate e biscotti, prodotti di pasticceria conservati, gelati senza vendita diretta e trattamento igienico del latte, sito in Bertinoro Via Caduti di Via Fani n. 80.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro a BABBI S.R.L. in data 27/05/2014 con Atto Prot. Com.le 8835/2014 e successivamente aggiornata, **come segue**:
 - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO B BIS e Relativa Planimetria con l'ALLEGATO B BIS e Relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per le parti non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1428 del 16/05/2014, Prot. Prov.le 51166/2014.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1428 del 16/05/2014, Prot. Prov.le 51166/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 1428 del 16/05/14 prot. n. 51166/14, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 27/05/14 P.G.N. 8835, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determina dirigenziale n. 1156 del 30/04/15 prot. n. 41716/15 adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 22/05/15 P.G.N. 8486;
- determina dirigenziale DET-AMB-2016-4155 del 26/10/16 adottata dal S.A.C. - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 11/11/16 P.G.N. 20700;
- determina dirigenziale DET-AMB-2017-1823 del 06/04/17 adottata dal S.A.C. - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 28/04/17 P.G.N. 7484;
- determina dirigenziale DET-AMB-2018-5181 del 09/10/18 adottata dal S.A.C. - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 12/10/18 P.G.N. 18791;
- determina dirigenziale DET-AMB-2019-351 del 25/01/2019 adottata dal S.A.C. - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 19/10/2019 P.G.N. 17333;
- determina dirigenziale DET-AMB-2022-2845 del 07/06/2022 adottata dal S.A.C. - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 17/06/2022 P.G.N. 12278.

L'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, relativamente alle emissioni in atmosfera, la modifica sostanziale in oggetto riguarda quanto di seguito indicato:

- modifica della emissione E9 - il forno attualmente utilizzato per la produzione cannoli sarà sostituito con uno più grande per la produzione di torte, con incremento del valore di portata da 200 Nmc/h a 3.000 Nmc/h;
- modifica della emissione E11 - al fine di migliorare le condizioni aspiranti dell'ambiente di lavoro sarà sostituito il motore di aspirazione, con incremento del valore di portata da 1.000 Nmc/h a 3.000 Nmc/h;
- dismissione del forno wafer e relativa emissione E12;
- modifica delle emissioni E14 e E15 - provenienti rispettivamente dalla fase di tostatura e raffreddamento, si richiede l'incremento del valore di portata di seguito indicato:
 - E14: da 3.000 Nmc/h a 4.000 Nmc/h;
 - E15: da 10.000 Nmc/h a 12.000 Nmc/h;
- modifica della emissione E19 - è previsto lo spostamento della emissione, con aumento della durata da 1,2 ore/g a 4 ore/giorno;
- modifica della emissione E30: al fine di ottimizzare gli spazi all'interno degli ambienti di lavoro, si prevede lo spostamento della caldaia a metano da 16 kWt a servizio del reparto coni e conseguentemente il relativo camino. Il camino, invariato nel materiale di costruzione e nel diametro, sarà posto ad 1 m dal colmo del tetto ovvero ad una quota di circa 5 m dal p.c.;
- modifica della emissione E32 - la pressa denominata "pressa automatica rotativa produzione

coni” sarà sostituita con un forno denominato “forno fogli di cialda wafer”, con incremento del valore di portata da 2.500 Nmc/h a 8.000 Nmc/h;

- dismissione della “pressa automatica statica produzione coni” e relativa emissione E37;
- nella posizione precedentemente occupata dalla pressa citata al punto precedente sarà spostata la “pressa automatica statica produzione coni (coppa grande)” di cui alla emissione autorizzata E18, senza ulteriori modifiche rispetto a quanto già autorizzato;
- nuova emissione E40 - l'emissione sarà proveniente dalla aspirazione mediante cappa dei vapori prodotti durante l'apertura del portello della lavastoviglie del reparto coni, nella quale saranno lavate le attrezzature del laboratorio;
- nuove emissioni E41 e E42 - tali emissioni saranno provenienti da una nuova “pressa rotativa produzione coni”;
- nuova emissione E43 - l'emissione sarà proveniente dalla aspirazione mediante cappa posta sulla vasca per il lavaggio da immersione di stampi di forni del reparto coni;
- nuova emissione E44 - l'emissione sarà proveniente dalla aspirazione mediante cappa dei vapori prodotti durante l'apertura del portello della lavastoviglie del reparto dolciario, nella quale saranno lavate le attrezzature del laboratorio;
- nuova emissione E45 - l'emissione sarà proveniente dallo sfiato del nuovo silos per lo stoccaggio dello zucchero, sarà dotata di un sistema di filtrazione a maniche dotato di pressostato;
- nuova emissione E46 - l'emissione sarà proveniente dall'impianto di aspirazione dell'aria ambiente come misura di prevenzione per il rischio derivante da atmosfere esplosive.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2023/205353 del 01/12/2023, aggiornata in data 30/01/2024 PG/2024/18090, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Con nota prot. n. PG/2024/43965 del 06/03/2024 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle condizioni di seguito riportate (con correzione di eventuali refusi):

“... omissis ...”

Punti di emissione nuovi

Cappa di aspirazione vapore acqueo proveniente dalla lavastoviglie => E40

Da tale punto non si avrà l'emissione di inquinanti poiché espellerà il residuo del vapore acqueo eventualmente presente dopo l'apertura del portello della lavastoviglie. Nella lavastoviglie verranno

lavate le attrezzature del laboratorio delle pastelle, sporche di eventuali residui di pastella per fare i coni. La tubazione sarà acciaio inox, con diametro 160 mm, ed altezza 1 m dal colmo del tetto. La portata aspirante è di 2000 Nmc/h.

Pressa per produzione cialda Vienna => E41 ed E42

Trattasi di forno per la cottura di coni cialda denominata "Cialda Vienna piccola". La pastella caricata nella macchina fuoriesce da ugelli e cuoce a 180-190°C all'interno di piastre che ruotano.

L'aspirazione che porta a E41 è innestata nel carter del forno, situata nella fase iniziale del processo di cottura.

La cottura avviene tramite fornelli posti sia nella parte superiore che inferiore del nastro di cottura: tre tubazioni raccolgono le emissioni che si sviluppano lungo il nastro e vengono convogliate in un'unica emissione E42.

Vasca di lavaggio =>E43

Trattasi di vasca per il lavaggio ad immersione di stampi di forni del reparto coni. La soluzione chimica viene portata ad ebollizione per favorire la disincrostazione e lo sgrassaggio degli stampi. Si precisa che la soluzione di acqua e soda al 10% viene utilizzata esclusivamente per il lavaggio di stampi di forni per cialda in vasca ad immersione.

L'aspirazione è situata sopra la vasca e consiste in una cappa delle dimensioni della vasca che convoglia i vapori (80-90°C) in tubazione fino alla copertura del locale dove è posto il motore di aspirazione e di conseguenza il camino dell'emissione.

Verrà realizzata nell'area coni. La soluzione residua dopo i lavaggi viene gestita come rifiuto In media, si consumano 350 Kg di soda in scaglie all'anno.

La portata del camino sarà di 3000 Nmc/h.

Cappa di aspirazione vapore acqueo proveniente dalla lavastoviglie => E44

Da tale punto non si avrà l'emissione di inquinanti poiché espellerà il residuo del vapore acqueo eventualmente presente dopo l'apertura del portello della lavastoviglie. Nella lavastoviglie verranno lavate le attrezzature del laboratorio delle pastelle, sporche di eventuali residui di pastella per fare i coni. La tubazione sarà acciaio inox, con diametro 160 mm, ed altezza 1 m dal colmo del tetto. La portata aspirante è di 2000 Nmc/h.

Sfiato del nuovo silo dello zucchero => E45

Il silos è dotato di un sistema di filtrazione a maniche dotato di pressostato. Lo scarico dello zucchero avviene per una durata di mezz'ora alla settimana.

La portata aspirante è di 800 Nmc/h.

Ricambio aria Area reparto coni => E46

Si tratta di un ricambio di aria per motivi di sicurezza ATEX che non produce l'emissione di inquinanti.

Punti di emissione modificati

I seguenti punti vengono semplicemente spostati:

pressa automatica prod. coni => E18 viene collocata dove prima era invece E37, ossia in sostituzione di una pressa statica per produzione coni. La portata dell'emissione passerà da 3000 Nmc/h per la pressa precedente a 1500 Nmc/h

lavaggio stampi => E19, con portata 140 Nmc/h

mentre in alcuni punti, viene richiesto un aumento di portata al fine di migliorare l'espulsione dei fumi:

- pressa automatica per produzione coni => E11, incremento da 1000 a 3000 Nmc/h

- produzione torte => E9, incremento da 200 a 3000 Nmc/h
- forno fogli di cialda wafer = E32, incremento da 2500 a 8000 Nmc/h

La ditta ha chiesto nuovamente per E14 ed E15 l'aumento di portata, aumento per il quale aveva precedentemente avuto diniego.

Ha presentato la scheda tecnica dei cicloni ricevuta dal fornitore, in cui le portate massime di progetto sono allineate ai due valori richiesti.

... omissis ...

Al di là di queste considerazioni, si osserva che le schede presentate nel 2018 per i due cicloni su tostatura e raffreddamento sono identiche a quelle presentata nella presente istanza, con l'unica differenza della portata massima di progetto, riveduta e asseverata dal costruttore, a fronte di nessuna modifica introdotta sulle dimensioni e caratteristiche del ciclone.

Si evidenzia il fatto che in generale un aumento di portata e velocità dell'aria all'interno di un ciclone determina una maggiore separazione delle particelle meno grossolane ma può anche ridurre l'efficienza di abbattimento generali per la possibilità di innescare il trascinarsi delle particelle inizialmente separate; in altre parole stante il funzionamento inerziale del ciclone, l'aumento di portata e della velocità non può modificarsi più di tanto dalle caratteristiche di progetto per non inficiare il funzionamento del ciclone stesso. Dette caratteristiche sono fondamentali per consentire il giusto compromesso tra granulometria delle polveri, portata necessaria per abbattere le polveri e quantitativi di materiale particellare da trattare. Al momento attuale la dichiarazione presentata non affronta alcuno di questi argomenti (se non la capacità di permettere il rispetto dei limiti). Le dichiarazioni mostrano due cicloni di uguali dimensioni con portate aumentate da 3.000 a 4.000 Nmc/h per E14 (prima denominato E1 tostatura) e da 10.000 a 12.000 per E15 (prima E2 raffreddamento).

Una portata di progetto è univoca (o intervallo di portate o diagramma di funzionamento ottimale in base alle variabili di processo) in funzione di vari parametri tra cui la granulometria che non risulta essere cambiata.

Per le motivazioni sopra espresse, ferma restando la dichiarazione del costruttore che attesta la capacità del ciclone di abbattere il materiale particellare al di sotto del limite di emissione imposto (che era l'elemento richiesto per superare il precedente diniego), ogni ulteriore eventuale futuro aumento di portata relativo a queste due emissioni sarà accolto esclusivamente a fronte della presentazione di una relazione tecnica che espliciti i limiti di funzionamento dei 2 cicloni in quanto a portata massima, in funzione di granulometria delle polveri, flusso di massa delle polveri, temperatura.

Detta relazione dovrà essere completata dai calcoli eseguiti per dimostrare quanto dichiarato per una verifica autonoma da parte dello scrivente ente.

In ogni caso, la prescrizione di adozione di un impianto di abbattimento non è accessoria al rispetto dei limiti. L'impianto di abbattimento deve concorrere al mantenimento delle condizioni ottimali di emissione in ogni situazione, anche quelle più impattanti che potrebbero non essere incontrate nel corso di prelievi estemporanei e di durata limitata alle emissioni. Si ricorda infine che i criteri Criaer, per lavorazioni simili, prevederebbero l'adozione di sistemi di filtri a manica.

Per completezza si evidenzia che, le misse a regime effettuate nel 2019 su E14 ed E15 hanno confermato il rispetto dei valori limite autorizzati di 10 mg/Nmc, con concentrazione di polvere di 3-4 mg/Nmc su E14 ed anche inferiori su E15. Le misse a regime naturalmente dovranno essere ripetute essendo state modificate le condizioni di abbattimento per l'aumento, seppur limitato, di portata volumetrica all'emissione.

Punti di emissione dismessi

Vengono dismessi i punti E37, relativo alla pressa statica per la produzione di coni ed E12, relativo

ad un forno Wafer.

Considerazioni normative

Per quanto riguarda le emissioni da lavorazioni dolciarie, quali produzioni di torte, cialde e conì, vale quanto previsto al punto 4.8 della DGR 2236/09, in analogia con quanto già autorizzato per le altre lavorazioni. Pertanto il limite sulle polveri di presse e forni cialda è 10 mg/nmc.

Dal lavaggio stampi con NaOH a 90° C si possono sviluppare vapori alcalini quindi si conferma, come già in E19, il limite sulle sostanze alcaline di 5 mg/nmc espressi come Na₂O.

L'espulsione di vapore acqueo dai locali che ospitano le lavastoviglie non rappresenta una emissione di inquinante, pertanto non si individuano limiti su E40 ed E44.

Per il silos zucchero, l'emissione E45 è provvista di un sistema di abbattimento (filtro a maniche) che assicura una velocità di filtrazione di 0.014 m/s. La durata e portata su tale emissione è peraltro molto limitata nel tempo.

Quadro delle emissioni modificate o nuove

Emissione	attività	portata (Nmc/h)	Temp (°C)	inquinanti (mg/Nmc)	limite (mg/Nmc)	durata h/g	impianto di abbattimento	
E9	prod. torte	3000	120	polveri	10	16	/	
E11	pressa statica prod.coni	3000	120	polveri	10	16	/	
E12	forno wafer	6000		polveri	10	16	/	ELIMINATA
E14	tostatura	4000				8	ciclone	
E15	raffreddamento	12000				8	ciclone	
E18*	pressa statica prod.coni	1500	120	polveri	10	16	/	
E19	lavaggio stampi	140	80/90	sost. alcalin	5	4	/	
E32	forno fogli wafer	8000	120.	polveri	10	8	/	
E37	pressa statica prod.coni	3000	Amb.	COV polveri	50 3	8	/	ELIMINATA
E40	lavastoviglie	2000	Amb.	polveri	/	1	/	NUOVA
E41	pressa rotativa prod. conì	5000	120	polveri	10	8	/	NUOVA
E42	pressa rotativa prod. conì	5000	120	polveri	10	8	/	NUOVA
E43	vasca lavaggio con NaOH	3000	89/90	sostanze alcaline	5	4	/	NUOVA
E44	lavastoviglie	2000	40	/	/	8	/	NUOVA
E45	silos zucchero	800	amb	polveri	10	1	/	NUOVA
E46	aspirazione aria	360	amb	/	/	/	/	NUOVA

<i>Emissione</i>	<i>attività</i>	<i>portata (Nmc/h)</i>	<i>Temp (°C)</i>	<i>inquinanti (mg/Nmc)</i>	<i>limite (mg/Nmc)</i>	<i>durata h/g</i>	<i>impianto di abbattimento</i>	
	<i>ambiente</i>							

Conclusioni

Si ritiene che la ditta debba provvedere a:

- *un controllo delle emissioni modificate E9, E11 ed E32, onde dimostrare il rispetto del nuovo valore di portata autorizzata;*
- *un monitoraggio sull'emissione E45 relativa al silos durante le operazioni di carico dello stesso;*
- *eseguire la messa a regime con tre monitoraggi per le emissioni E41, E42, E43, E14 ed E15”.*

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, ad integrazione della relazione tecnica prodotta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena sopra citata, evidenzia quanto di seguito indicato:

1. relativamente alle emissioni modificate E9, E11 e E32: preso atto del monitoraggio prescritto in fase di messa a regime dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena al fine di verificare il rispetto del valore di portata, per quanto concerne i successivi adempimenti si ritiene di confermare le condizioni già prescritte nella precedente autorizzazione per tali emissioni e per altre emissioni simili non oggetto di modifica;
2. relativamente alle emissioni modificate E14 e E15: preso atto dei tre monitoraggi prescritti in fase di messa a regime dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, per quanto concerne i successivi adempimenti si ritiene di confermare le condizioni previste per tali emissioni nella precedente autorizzazione;
3. relativamente alle nuove emissioni E41 e E42: preso atto dei tre monitoraggi prescritti in fase di messa a regime dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, per quanto concerne i successivi adempimenti si ritiene di applicare quanto previsto per emissioni similari già presenti nello stabilimento, in linea con quanto detto al precedente punto 1;
4. relativamente alla nuova emissione E43: preso atto dei tre monitoraggi prescritti in fase di messa a regime dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, per quanto concerne i successivi adempimenti si ritiene di prescrivere le condizioni già stabilite nella precedente autorizzazione per l'emissione similare E19;
5. relativamente alla nuova emissione E45: preso atto del monitoraggio prescritto in fase di messa a regime dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, per quanto concerne i successivi adempimenti si ritiene di prescrivere l'obbligo di monitoraggio periodico annuale, in linea con quanto stabilito per l'emissione E33 (silos farine);
6. relativamente alle nuove emissioni E40, E44 e E46: preso atto delle valutazioni del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, si ritiene di inquadrare tali emissioni quali sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, alle quali pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, non si applica il Titolo I della Parte Quinta del citato decreto.

Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nelle precedenti determinazioni di autorizzazione ed aggiornamento della presente AUA.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto inoltre necessario aggiornare alcune prescrizioni ed inserirne di nuove in modo da chiarire meglio gli adempimenti previsti dalla normativa a carico del Gestore, in conformità alle recenti linee guida interne di Arpae.

Il Comune di Bertinoro, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio dell'AUA, non ha fatto pervenire, entro il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, ha consentito di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 1428 del 16/05/14 prot. n. 51166/14, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 27/05/14 P.G.N. 8835, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determina dirigenziale n. 1156 del 30/04/15 prot. n. 41716/15 adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 22/05/15 P.G.N. 8486;
- determina dirigenziale DET-AMB-2016-4155 del 26/10/16 adottata dal S.A.C. - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 11/11/16 P.G.N. 20700;
- determina dirigenziale DET-AMB-2017-1823 del 06/04/17 adottata dal S.A.C. - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 28/04/17 P.G.N. 7484;
- determina dirigenziale DET-AMB-2018-5181 del 09/10/18 adottata dal S.A.C. - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 12/10/18 P.G.N. 18791;
- determina dirigenziale DET-AMB-2019-351 del 25/01/2019 adottata dal S.A.C. - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 19/10/2019 P.G.N. 17333;
- determina dirigenziale DET-AMB-2022-2845 del 07/06/2022 adottata dal S.A.C. - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 17/06/2022 P.G.N. 12278;

e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Bertinoro in data in data 24/11/2023 P.G.N. 22649 del 27/11/2023, e successive integrazioni.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E40 - LAVASTOVIGLIE

EMISSIONE E44 - LAVASTOVIGLIE

EMISSIONE E46 - ARIA AMBIENTE REPARTO CONI PER SICUREZZA ATEX

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E24 – IMPIANTO TERMICO CIVILE (29 kW, a metano)

EMISSIONE E28 – IMPIANTO TERMICO CIVILE (290 kW, a metano)**EMISSIONE E29 – IMPIANTO TERMICO CIVILE (31 kW, a metano)**

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla produzione e commercializzazione di coni e cialde per gelato, biscotti, semilavorati di base, paste nobili e concentrate, paste aromatiche di pasticceria, gelati e dessert, prodotti dolciari e alimentari in genere, **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONI E1, E3, E6, E7 - PRESSA AUTOMATICA STATICA PRODUZIONE CONI

Portata massima	3.500	Nmc/h
Altezza minima	9,8	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Visti le portate e i flussi di massa ridotti, la Ditta è esentata dall'obbligo dell'effettuazione dell'autocontrollo.

EMISSIONE E8 - PRESSA AUTOMATICA STATICA PRODUZIONE CONI

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	9,9	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Visti le portate e i flussi di massa ridotti, la Ditta è esentata dall'obbligo dell'effettuazione dell'autocontrollo.

EMISSIONE E9 - PRODUZIONE TORTE

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Visti le portate e i flussi di massa ridotti, la Ditta è esentata dall'obbligo dell'effettuazione dell'autocontrollo.

EMISSIONE E10 - PRODUZIONE CANNOLI

Portata massima	200	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Visti le portate e i flussi di massa ridotti, la Ditta è esentata dall'obbligo dell'effettuazione dell'autocontrollo.

EMISSIONE E11 - PRESSA AUTOMATICA STATICA PRODUZIONE CONI

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Visti le portate e i flussi di massa ridotti, la Ditta è esentata dall'obbligo dell'effettuazione dell'autocontrollo.

EMISSIONE E13 - CENTRALE TERMICA PROCESSO (322 kW, a metano)

Portata massima	1.100	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc
---	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E14 – TOSTATURA

Impianto di abbattimento: ciclone

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	11,2	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
di cui Aldeidi	20	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	200	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	200	mg/Nmc

EMISSIONE E15 – RAFFREDDAMENTO

Impianto di abbattimento: ciclone

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
di cui Aldeidi	20	mg/Nmc

EMISSIONE E16 – REPARTO POLVERI - ASPIRAZIONE

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Portata massima	900	Nmc/h
Altezza minima	10,2	m
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Vista la limitata durata della emissione non si prescrive l'obbligo di autocontrollo.

EMISSIONE E17 – PRESSA AUTOMATICA STATICA PRODUZIONE CONI (BABY CIALDA)

Portata massima	3.500	Nmc/h
Altezza minima	10,2	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Visti le portate e i flussi di massa ridotti, la Ditta è esentata dall'obbligo dell'effettuazione dell'autocontrollo.

EMISSIONE E18 – PRESSA AUTOMATICA STATICA PRODUZIONE CONI (COPPA GRANDE)

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	10,2	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Visti le portate e i flussi di massa ridotti, la Ditta è esentata dall'obbligo dell'effettuazione dell'autocontrollo.

EMISSIONE E19 – SOLUZIONE ACQUA/SODA – ASPIRAZIONE FUMI

Portata massima	140	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze alcaline	5	mg/Nmc
-------------------	---	--------

Vista la limitata frequenza della emissione non si prescrive l'obbligo di autocontrollo.

EMISSIONE E20 – BOULLE CARAMELLIZZAZIONE FICHI – CAPPA ASPIRAZIONE

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	10,9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
di cui Aldeidi	20	mg/Nmc

EMISSIONE E21 – IMPIANTO TERMICO PRODUTTIVO

Reparto aromatiche, pastorizzazione (34,5 kW, a metano)

EMISSIONE E22 – IMPIANTO TERMICO PRODUTTIVO

Reparto aromatiche, pastorizzazione (34,5 kW a metano)

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc
---	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONI E23 – IMPIANTO TERMICO CIVILE E TECNOLOGICO (34 kW, a metano)
(per camera calda utilizzata per deposito temporaneo delle cialde wafer)

EMISSIONE E30 – IMPIANTO TERMICO PRODUTTIVO Reparto coni (16 kW, a metano)

EMISSIONE E35 – CENTRALE TERMICA PROCESSO (34,8 kW, a metano)

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc
---	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E25 – IMPIANTO TERMICO PRODUTTIVO Reparto Gelati (240 kW, a metano)

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc
---	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E31 – MIXER REPARTO OLEOSE

Impianto abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	2,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E32 – PRODUZIONE FOGLI WAFER

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	9,6	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Visti le portate e i flussi di massa ridotti, la Ditta è esentata dall'obbligo dell'effettuazione dell'autocontrollo.

EMISSIONE E33 – SILOS FARINE

Impianto abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	5,5	m
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E34 – DEPOLVERATORE

Impianto abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	5,5	m
Durata	2,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E36 – PRESSA AUTOMATICA ROTATIVA PRODUZIONE CONI

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	9,6	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Visti le portate e i flussi di massa ridotti, la Ditta è esentata dall'obbligo dell'effettuazione dell'autocontrollo.

EMISSIONE E38 – RIELLO RS410E CENTRALE TERMICA Reparto aromatiche (2.093 kW, a metano)

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	100	mg/Nmc
---	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E39 – SFIATO POZZETTO SCARICO CALDAIA

Vista la particolare tipologia di questa emissione derivante da un camino di compensazione della pressione atmosferica con scarico di vapore acqueo del pozzetto che raccoglie l'eventuale scarico della valvola defangatrice della caldaia a metano di cui alle emissioni E38, non si stabiliscono valori limite e prescrizioni.

EMISSIONE E41 – PRESSA ROTATIVA PRODUZIONE CONI

EMISSIONE E42 – PRESSA ROTATIVA PRODUZIONE CONI

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	9,6	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Visti le portate e i flussi di massa ridotti, la Ditta è esentata dall'obbligo dell'effettuazione dell'autocontrollo.

EMISSIONE E43 – ASPIRAZIONE FUMI LAVAGGIO ACQUA/SODA

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze alcaline	5	mg/Nmc
-------------------	---	--------

Vista la limitata frequenza della emissione non si prescrive l'obbligo di autocontrollo.

EMISSIONE E45 – SILOS ZUCCHERO

Impianto abbattimento: filtro a maniche dotato di pressostato differenziale

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	5,5	m
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

2. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Bertinoro, la **data di messa in**

esercizio degli impianti di cui alle **emissioni modificate E9, E11, E14, E15, E32** ed alle **emissioni nuove E41, E42, E43 e E45**, con un anticipo di almeno 15 giorni.

3. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni modificate E9, E11, E14, E15, E32** ed alle **emissioni nuove E41, E42, E43 e E45** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
4. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 2.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 3.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
5. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni modificate E9, E11, E14, E15, E32** ed alle **emissioni nuove E41, E42, E43 e E45** il Gestore provvederà ad **effettuare**:
 - a) **almeno un monitoraggio delle emissioni modificate E9, E11, E32 e dell'emissione nuova E45**, da effettuarsi nei primi 10 giorni di marcia a regime degli impianti, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose;
 - b) **almeno tre monitoraggi delle emissioni modificate E14, E15 e delle emissioni nuove E41, E42 e E43 per un periodo di 10 giorni** e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 5., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
7. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E14, E15, E20, E31, E33, E34, E38 e E45** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo

monitoraggio effettuato.

8. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
9. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel **registro dei monitoraggi discontinui** di cui al precedente punto 8. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
10. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni

tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

11. Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento degli inquinanti installato sulle **emissioni E16, E31, E33, E34 e E45** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

12. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di

stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

13. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento **all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo** la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non

calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
14. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n.

152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali prevalenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolato	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A; UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni

accorgimenti tecnici in relazione alle caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

15. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;

- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

VISTI:

- il nulla-osta allo scarico in fognatura di acque reflue industriali rilasciata con prot. 6622 del 17/04/2014 da questa amministrazione alla ditta Babbi s.r.l. a s.u. ;
- la conseguente Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con Determinazione n. 1428 del 16/05/2014, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 27/05/2014 prot. 8835;

VISTI :

- il parere favorevole con prescrizioni di Hera spa per deroga ai limiti di emissione di acque reflue industriali in fognatura, che la ditta Babbi s.r.l. ha trasmesso a questa amministrazione acquisito al prot. n. 4376 del 12/03/2015;

- il nulla-osta allo scarico in fognatura di acque reflue industriali di modifica di quello sopra menzionato emesso dal Comune di Bertinoro in data 13/03/2015 con prot. 4422;

l'aggiornamento (n. 1) dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con Determinazione n. 1156 del 30/04/2015, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 22/05/2015 prot. 8486 di modifica sostanziale all'autorizzazione unica ambientale rilasciata con Determinazione n. 1428 del 16/05/2014, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 27/05/2014 prot. 8835;

VISTI i successivi atti di aggiornamento e/o modifiche dell'autorizzazione unica ambientale, all'interno dei quali non sono stati ricompresi nulla-osta allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura rispetto a quelli in precedenza già rilasciati che di seguito si elencano :

(n. 2) Determina Dirigenziale di ARPAE di Forlì – Cesena DET-AMB-2016-4155 del 26/10/2016 rilasciata dallo scrivente SUAP con atto prot. 20700 del 11/11/2016;

(n. 3) Determina Dirigenziale di ARPAE di Forlì – Cesena DET-AMB-2017-1823 del 06/04/2017 rilasciata dallo scrivente SUAP con atto prot. 7484 del 28/04/2017;

(n. 4) Determina Dirigenziale di ARPAE di Forlì – Cesena DET-AMB-2018-5181 del 09/10/2018 rilasciata dallo scrivente SUAP con atto prot. 18791 del 12/10/2018;

(n. 5) Determina Dirigenziale di ARPAE di Forlì – Cesena DET-AMB-2019-351 del 25/01/2019 rilasciata dallo scrivente SUAP con atto prot. 17333 del 19/10/2020;

VISTI:

- il parere favorevole con prescrizioni di Hera spa per deroga ai limiti di emissione di acque reflue industriali in fognatura, prot 43237 del 09/05/2022 pervenuto a questa amministrazione in **data 12/05/2022 ed assunto al prot. Com. 9457;**

- il nulla-osta allo scarico in fognatura di acque reflue industriali emesso dal Comune di Bertinoro in data 20/05/2022 con prot. 10106;

- l'aggiornamento (n. 6) dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determina **Dirigenziale di ARPAE di Forlì – Cesena DET-AMB-2022-2845 del 07/06/2022 rilasciata dallo Sportello Unico Servizio Autorizzazioni ambientali con atto prot. 12278 del 17/06/2022, di modifica sostanziale all'autorizzazione unica ambientale rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con Determinazione n. 1428 del 16/05/2014, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 27/05/2014 prot. 8835;**

VISTA

- la richiesta di modifica sostanziale all'autorizzazione unica ambientale presentata dalla ditta Babbi s.r.l. a s.u. pervenuta in data 27/11/2023 ed assunta al prot. 22649 con la quale vengono richieste modifiche sostanziali ai seguenti atti autorizzativi ricompresi nella medesima:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera
- nulla-osta relativo all'impatto acustico – proseguimento senza modifiche

- la trasmissione a questo settore dallo Sportello Unico Servizio Autorizzazioni Ambientali della documentazione pervenuta in quanto coinvolti per il rilascio di nuovo nulla-osta allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura pervenuta in data 29/11/2023 ed assunta al prot. 22889;

- la richiesta di parere ad Hera spa-direzione acqua trasmesso, dallo scrivente settore in data 13/12/2023 ed assunta al prot. 23910;

- la richiesta di integrazioni trasmessa dallo Sportello Unico Servizio Autorizzazioni Ambientali alla ditta in data 27/12/2023 con prot. 24841 e in data 08/01/2024 con prot. 260;

- le integrazioni trasmesse dalla ditta in data 25/01/2023 prot. 1774 e pervenute a questo settore dallo S.U.A.P in data 26/01/2024 prot. 1895 ;

VISTO:

- il Parere FAVOREVOLE rilasciato da HERA Forlì – Cesena prot. 43218 del 13/05/2024, pervenuto al Comune in data 14/05/2024 prot. 9849 con il seguente tenore letterario:

“”Considerato che per quanto riguarda gli scarico di acque reflue industriali la presente istanza di modifica comprende:

- *realizzazione di un nuovo box lavaggio saltuario attrezzature, con scarico afferente al terminale in corrispondenza del civ. 80 di Via Caduti di Via Fani;*
- *richiesta di eliminazione di una prescrizione sulla portata di scarico massima autorizzata pari a 5 l/sec.*

Precisato che si ritiene di non poter accogliere la richiesta di eliminazione della portata istantanea massima pari a 5 l/sec, in quanto imposta al fine di garantire una adeguata tutela alle reti fognarie di recapito, ed in considerazione del fatto che la ditta stima una portata massima di 2,44 l/sec, ampiamente all'interno del limite ammesso.

Si emette, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE alla richiesta di attivazione del nuovo scarico derivante dal box di lavaggio attrezzature, come di seguito precisato:

- 1) E' ammesso lo scarico derivante dal nuovo box lavaggio saltuario attrezzature (parti di macchinari destinati alle produzioni alimentari), con recapito al terminale di scarico al Civ. 80 di Via Caduti di Via Fani.*
- 2) Il nuovo scarico di cui al punto 1 dovrà confluire al pozzetto degrassatore esistente.*
- 3) Per quanto non espressamente indicato si rimanda all'atto autorizzativo vigente e successive modifiche e integrazioni dello stesso;””;*

VISTI:

-l'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 - “Norme in Materia Ambientale”;

-la “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 152 del 11/05/1999 e successive modifiche ed integrazioni” approvata con D.G.R. n. 1053 del 09/06/2003 e s.m.i.;

-il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 e s.m.i. ;

CARATTERISTICHE

RESPONSABILE DELLO SCARICO	BABBI S.r.l. a s.u.
INDIRIZZO DELL'INSEDIAMENTO DA CUI SI ORIGINA LO SCARICO	Via CADUTI DI VIA FANI n. 80 - Loc. ZONA INDUSTRIALE PANIGHINA – BERTINORO
DESTINAZIONE INSEDIAMENTO	PRODUZIONE SPECIALITA' DOLCIARIE
POTENZIALITA' INSEDIAMENTO	6500 mc./anno – 3,1 MC/H
CLASSIFICAZIONE SCARICO	ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
RECETTORE DELLO SCARICO	FOGNATURA PUBBLICA NERA “TIPO A”
SISTEMI DI TRATTAMENTO PRIMA DELLO SCARICO	POZZETTO TRAPPOLA DA 6,5 MC. (6500 LT)
IMPIANTO FINALE DI TRATTAMENTO	IMPIANTO DEPURAZIONE FORLI' – VIA CORRECCHIO

RESPONSABILE DELLO SCARICO	BABBI S.r.l. a s.u.
INDIRIZZO DELL'INSEDIAMENTO DA CUI SI ORIGINA LO SCARICO	Via CADUTI DI VIA FANI n. 78 - Loc. ZONA INDUSTRIALE PANIGHINA – BERTINORO
DESTINAZIONE INSEDIAMENTO	PRODUZIONE SPECIALITA' DOLCIARIE A BASE DI WAFER
POTENZIALITA' INSEDIAMENTO	750 mc./anno - 0,62 MC/H
CLASSIFICAZIONE SCARICO	ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
RECETTORE DELLO SCARICO	FOGNATURA PUBBLICA NERA “TIPO A”
SISTEMI DI TRATTAMENTO PRIMA DELLO SCARICO	POZZETTO TRAPPOLA DA 2,1 MC. (2100 LT)
IMPIANTO FINALE DI TRATTAMENTO	IMPIANTO DEPURAZIONE FORLI' – VIA CORRECCHIO

PRESCRIZIONI

1. Nella rete fognaria nera di Via Caduti di via Fani, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine, lavanderie domestiche), sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da:
Civico 80 - PRODUZIONE SPECIALITA' DOLCIARIE (coni e wafer, oleose, aromatiche, ecc.): lavaggio ambienti e attrezzature, spurgo acque di raffreddamento, spurgo caldaia, condense dei compressori, NUOVO BOX LAVAGGIO SALTUARIO ATTREZZATURE . DETTO BOX, OGGETTO DEL PRESENTE AGGIORNAMENTO DEL NULLAOSTA, DOVRÀ CONFLUIRE AL POZZETTO DEGRASSATORE ESISTENTE.
Civico 78 - PRODUZIONE SPECIALITA' DOLCIARIE E BASE DI WAFER: lavaggio ambienti e attrezzature, condense dei compressori.
2. Lo scarico di acque reflue industriali al **civico 80** deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

COD<=4000 mg/l;
BOD5<=1500 mg/l;
SST<= 300 mg/l;
4.00<=pH<=9.5

3. Lo scarico di acque reflue industriali al **civico 78** deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:
COD<=3000 mg/l;
BOD5<=1000mg/l;
SST<=300 mg/l;
4.00<=pH<=9.5
4. Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: **6500 mc/anno (civico 80) e 750 mc/anno (civico 78)**. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.
5. **In ogni caso la portata istantanea massima non dovrà superare i 5 l/sec, per ognuno dei due terminali di allaccio.**
6. Con cadenza annuale dovranno essere presentate a Hera i rapporti di prova dei due scarichi derivanti dalla condensa dei compressori. Tali rapporti di prova devono contenere almeno la determinazione dei seguenti parametri: pH, COD, BOD5, SST, Azoto ammoniacale, Fosforo totale, Cadmio, Cromo VI, Ferro, Rame, Zinco, Manganese, Idrocarburi totali, Tensioattivi totali.
7. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile, su entrambi i terminali di allaccio;
degrassatore statico 6500 lt (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali civico 80);
degrassatore statico 2100 lt (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali civico 78);
disoleatori aquamat con valvola spillamento campioni sulle linee di scarico delle condense dei compressori;
pozzetti di prelievo (sulle linee di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
8. Per quanto non espressamente indicato si rimanda ai precedenti pareri emessi e all'AUA vigente Det. n. 1428 del 16.05.2014 e successive modifiche e integrazioni.
9. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
10. HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
11. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

12. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
13. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e/o quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
14. La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
15. Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
16. **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e le matricole del misuratore di portata e del registratore.**
17. La planimetria della rete fognaria, dovrà essere conservata presso l'azienda per essere esibita su richiesta degli Organi di controllo.
18. **E' fatto obbligo alla ditta di notificare al Comune di Bertinoro, ogni diversa destinazione dell'insediamento** nonché qualsiasi altra modificazione che interferisca sullo scarico.
19. E' fatto obbligo alla ditta di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento.
20. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente nulla-osta, il Comune si riserva la facoltà di revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.